

Parte normativa:
1 gennaio 2015
31 dicembre 2017

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Artigianato)

SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti: Confartigianato imprese - CNA - CASARTIGIANI – CLAAI – FILCAMS - CGIL-FISASCAT-CISL-UILTUCS-UIL-USARCI-FNAARC-FIARC – UGL Terziario.

Campo applicazione: Agenti e rappresentanti che stipulano contratti di agenzia e rappresentanza commerciale con case mandanti artigiane.

Compensi: A provvigione in misura percentuale sugli affari conclusi per effetto del suo intervento, se l'agente o il rappresentante riscuote per la mandante, con responsabilità dell'errore, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso a parte. La provvigione spetta anche sugli affari conclusi e andati a buon fine nell'arco dei sei mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, sempre che gli stessi siano riconducibili all'attività svolta prevalentemente dall'agente prima della scioglimento o sospensione del contratto di agenzia

Pagamento: Alla fine di ogni trimestre, col diritto ad anticipi del 70%.

Malattia o infortunio: Sospensione del rapporto per 6 mesi nell'anno civile, su richiesta della ditta o dell'agente o rappresentante. Agli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale viene garantita polizza assicurativa tramite ENASARCO, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici o degenza domiciliare successiva a ricovero pagamento diaria come da polizza. Gli oneri per la stipula della polizza Enasarco sono a carico delle case mandati.

Maternità: Su richiesta dell'agente o rappresentante sospensione del rapporto per 12 mesi, stesso trattamento si applica anche in caso di adozione o affidamento. In caso di interruzione di gravidanza (ex art. 4 5 e 6 L. 194/1978 il rapporto resterà sospeso per massimo 5 mesi. INPS 80%. Paga giornaliera convenzionale come lavoratori autonomi 5 mesi senza obbligo di astensione dal lavoro.

Risoluzione ditta: Lavoro non in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:

- 3 mesi fino a 3 anni di durata del rapporto; - 4 mesi fino a 4 anni di durata del rapporto;
 - 5 mesi fino a 5 anni di durata del rapporto; - 6 mesi da 6 anni di durata del rapporto;
- Lavoro in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto - 6 mesi dal sesto all'ottavo anno;
 - 8 mesi dal non anno in poi.

Dimissioni agente: Se il rapporto viene risolto per dimissioni dell'agente indipendentemente dalla durata del rapporto il preavviso è di:

- 5 mesi nel caso di attività in esclusiva con una sola ditta.
- 3 mesi nel caso di attività con più ditte:

Indennità sostitutiva: ove la parte recedente intenda interrompere immediatamente il rapporto dovrà corrispondere all'altra parte una indennità in sostituzione del preavviso pari a tanti dodicesimi calcolati su tutte le somme corrisposte, l'anno precedente (1/1 31/12) anche a titolo di rimborso spese o di premio, per quanti sono i mesi del preavviso.

Rinuncia preavviso: Entro 30 giorni dalla comunicazione, senza obbligo di indennità.

Indennità scioglimento contratto: Nel caso di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto a ricevere un'indennità di risoluzione del rapporto secondo la tabella allegata. Tale indennità viene corrisposta dall'ENASARCO.

Indennità suppletiva di clientela: Nel caso di scioglimento del contratto per fatto non imputabile al lavoratore, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, la ditta dovrà corrispondere direttamente all'agente un'indennità suppletiva di clientela, secondo la tabella allegata.

Indennità meritocratica: Qualora l'agente e rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e del giro di affari, in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi anche dopo lo scioglimento del contratto (non è dovuto se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante) Nel caso in cui l'indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma della quota FIRR e della suppletiva di clientela, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma della quota FIRR e dall'indennità suppletiva di clientela. Ove invece l'indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle due indennità, (FIRR e suppletiva di clientela) l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle due citate indennità dall'indennità meritocratica al netto della somma della quota FIRR e dalla suppletiva di clientela.

Patto non concorrenza post-contrattuale: L'agente ha diritto ad una specifica indennità di natura non provvisoria per la durata del periodo di validità del patto di non concorrenza, in ogni caso non superiore a due anni. Come da tabella allegata.

Indennità per patto di non concorrenza

Durata del rapporto	Monomandato	Plurimandato
Fino a 5 anni	8 mensilità	6 mensilità
Fino a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Oltre i 10 anni	12 mensilità	10 mensilità

La mensilità si calcola sulla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o di tutti gli anni se il periodo è inferiore

Indennità di risoluzione del rapporto (quota FIRR)

PROVVIGIONI ANNUE	% TOTALE
A - Agenti o rappresentanti senza esclusiva	
I - Fino a 6.200,00 € annui	4 %
II - Fino a 9.300,00 € annui	2 %
III - Oltre 9.300,00 € annui	1 %
B - Agenti o rappresentanti in esclusiva	
I - Fino a 12.400,00 € annui	4 %
II - Fino a 18.600,00 € annui	2 %
III - Oltre 18.600,00 € annui	1 %

Parte normativa:
1 gennaio 2015
31 dicembre 2017

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Artigianato)

Indennità suppletiva di clientela

Anni di rapporto di agenzia	%
Su tutte le provvigioni e le altre somme dovute.	3,00 %
Dal 4° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %
Dal 7° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %

Nel caso l'agente abbia apportato nuovi clienti e/o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti, avrà diritto ad un ulteriore importo dell'indennità, secondo la tabella contenuta nell'accordo economico collettivo.

Indennità meritocratica

Tipologia e durata rapporto	Periodo di prognosi (Anni di proiezione)	Tasso di migrazione
Agente monomandatario fino 5 anni	2,25	15%
Agente monomandatario superiore a 5 e fino a 10 anni	2,75	20%
Agente monomandatario superiore a 10	3,25	35%
Agente plurimandatario fino a 5	2,00	17%
Agente plurimandatario superiore a 5 e fino a 10	2,50	22%
Agente plurimandatario superiore a 10	3,00	37%

Parte normativa:
1 marzo 2009
29 febbraio 2012

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Confesercenti, Confcommercio)

Parte economica
Non prevista

SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti: Confesercenti, Confcommercio, Concooperative

FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UILTUCS-UIL-FNAARC-USARCI-FIARC-UGL.

Campo applicazione: Agenti e rappresentanti che stipulano contratti di agenzia e rappresentanza commerciale con case mandanti.

Compensi: Compensi a provvigione e spetta per tutti gli affari conclusi con l'intervento dell'agente, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

Provvigione: Spetta dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, viene confermato il diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella zona o con la categoria di clienti riservati all'agente. La provvigione spetta anche sugli affari conclusi nell'arco dei sei mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, sempre che gli stessi siano riconducibili all'attività svolta prevalentemente dall'agente prima della scioglimento o sospensione del contratto di agenzia.

Pagamento: Obbligo da parte del preponente di consegnare l'estratto conto delle provvigioni dovute, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è sorto il diritto alla provvigione L'estratto deve indicare gli elementi essenziali in base a cui sono state calcolate le provvigioni, entro lo stesso termine le provvigioni devono essere pagate all'agente.

Malattia o infortunio: Sospensione del rapporto per 6 mesi, su richiesta della ditta o dell'agente o rappresentante. A carico delle ditte mandanti sarà stipulata, con l'Enasarco, polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero, pagamento diaria convenzionale fino a max 60 gg. per anno.

Maternità: Sospensione del rapporto per 8 mesi, su richiesta dell'agente o rappresentante. INPS 80%. Paga giornaliera convenzionale come lavoratori autonomi 5 mesi senza obbligo di astensione dal lavoro.

Risoluzione ditta: Plurimandatario lavoro non in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:

- mesi fino a 3 anni di attività - 4 mesi fino a 4 anni di attività - 5 mesi fino a 5 anni di attività, 6 mesi da 6 anni di attività;

Monomandatario lavoro in esclusiva per una sola ditta, un preavviso di:

- 5 mesi fino a 5 anni di anzianità - 6 mesi fino a 8 anni - 8 mesi in poi.

Dimissioni agente: Se il rapporto viene risolto per dimissioni dell'agente il preavviso è di:

- 3 mesi nel caso di attività con più ditte (plurimandatario);
- 5 mesi nel caso di attività in esclusiva con una sola ditta (monomandatario).

Indennità sostitutiva del preavviso: Una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidati su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, l'anno precedente anche a titolo di rimborso spese o di premio, per quanti sono i mesi del preavviso.

Ind. risoluz. rapporto: Nel caso di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto a ricevere un'indennità di risoluzione del rapporto secondo la tabella allegata.

Tale indennità viene corrisposta dall'ENASARCO.

Ind. suppl. di clientela: per rapporti con durata di almeno 1 anno. Se il contratto di agenzia si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto spetta l'indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni (si computano anche i rimborsi o concorso spese o premio) per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, anche se le stesse non sono state interamente composte al momento della cessazione del rapporto. Spetta anche in caso di dimissioni dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia INPS - ENASARCO in caso di decesso, invalidità permanente e per cause attribuibili al preponente. Gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela vengono riconosciuti anche se eccedono il valore max previsto dal comma 3 art. 1751 C.C. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente.

- 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto
- 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto compiuto
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi

Patto non concorrenza: L'agente ha diritto ad un'indennità che si calcola sulle provvigioni degli ultimi 5 anni (o di tutto il periodo se inferiore), provvigioni diviso 24 per i mesi di patto.

Parte normativa: 1 marzo 2009 29 febbraio 2012	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confesercenti, Confcommercio)	Parte economica Non prevista
---	--	--

Indennità di risoluzione del rapporto

a partire dal 1° gennaio 2002

senza esclusiva

4% fino a €6200,00	provvigioni liquidate per ciascun anno
2% da €6200,01 a €9.300,00	provvigioni liquidate per ciascun anno
1% quota eccedente €9.300,00	provvigioni liquidate per ciascun anno

in esclusiva

4% fino a €12.400,00	provvigioni liquidate per ciascun anno
2% da €12.400,01 a €18.600,00	provvigioni liquidate per ciascun anno
1% quota eccedente €18.600,00	provvigioni liquidate per ciascun anno

Indennità suppletiva di clientela (da luglio 1989)

Anni di rapporto di agenzia	%
Per i primi 3 anni	3,00 %
Dal 4° al 6° anno	3,50 %
Dal 7° anno	4,00 %

Nel caso l'agente abbia apportato nuovi clienti e/o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti, avrà diritto ad un ulteriore importo dell'indennità, secondo la tabella contenuta nell'accordo economico collettivo.

Indennità per patto di non concorrenza

Durata del rapporto	%
Fino a 5 anni	50 %
Fino a 10 anni	75 %
Oltre i 10 anni	100 %

La percentuale si calcola sulla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o di tutti gli anni se il periodo è inferiore.

Indennità meritocratica

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela, sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751 del codice civile, o l'agente abbia apportato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, da cui la ditta riceve ancora sostanziali vantaggi, l'agente avrà diritto ad un'indennità meritocratica, secondo la tabella contenuta nell'accordo economico collettivo.

Parte normativa:
1 settembre 2014
31 dicembre 2017

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Confindustria, Confcooperative)

Parte economica
Non prevista

SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti: Confindustria e Confcooperative; FILCAMS – CGIL

FISASCAT – CISL – UILTUCS – UIL – FNAARC – USARCI – FIARC-UGL.

Campo applicazione: Agenti e rappresentanti che stipulano contratti di agenzia e rappresentanza commerciale con case mandanti industriali e cooperative.

Compensi: L'agente o rappresentante ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi, determinata di norma in misura percentuale, quando siano stati portati a termine per effetto del suo intervento.

Nel caso di rapporto in esclusiva, la provvigione spetta anche per gli affari conclusi senza suo intervento (sempre che rientri nell'ambito del mandato affidatogli) e per quelli che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Il diritto alla provvigione sussiste per gli affari proposti o conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto della propria attività ed avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto (6 mesi). Qualora venga conferito l'incarico in via continuativa di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità per errore contabile, deve essere concordata una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussiste l'obbligo di riscossione

Pagamento: Alla fine di ogni trimestre, col diritto ad anticipi del 70%.

Malattia o infortunio: Sospensione del rapporto per 6 mesi, su richiesta della ditta o dell'agente o rappresentante. Assicurazione da ENASARCO, pagamento diaria convenzionale fino a max 60 gg. per anno.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o in società di persone viene garantita una polizza assicurativa a carico delle ditte mandanti, tramite la Fondazione ENASARCO, che preveda le seguenti prestazioni, indipendenti ed aggiuntive rispetto a quelle eventualmente erogate dall'ENASARCO:

- liquidazione di € 40.000,00 in caso di morte per infortunio;
- liquidazione di € 50.000,00 in caso di invalidità permanente totale per infortunio (in caso di invalidità inferiore a quello permanente si applica quanto previsto dalla polizza Enasarco);
- in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici o degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto previsto dalla polizza Enasarco

Maternità: In caso di gravidanza e puerperio, l'agente o rappresentante può chiedere la sospensione dal lavoro per un periodo massimo di 12 mesi (all'interno dei quali si colloca la data del parto) durante i quali non potrà aversi risoluzione del rapporto.

Parte normativa: 1 settembre 2014 31 dicembre 2017	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confindustria e Confcooperative)	Parte economica Non prevista
---	---	--

Lo stesso trattamento si applica anche nel caso di adozione o affidamento di minore (e nei 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia). INPS 80% calcolata su paga giornaliera convenzionale come lavoratori autonomi 5 mesi senza obbligo di astensione dal lavoro.

Risoluzione ditta: Deve avvenire con comunicazione scritta.

Plurimandatari preavviso di:

- 3 mesi fino a 3 anni di attività
- 4 mesi fino a 4 anni di attività
- 5 mesi fino a 5 anni di attività,
- 6 mesi da 6 anni di attività;

Monomandatari preavviso di:

- 5 mesi fino a 5 anni di anzianità
- 6 mesi fino a 8 anni
- 8 mesi per anzianità superiori.

Dimissioni agente: il preavviso sarà pari a 5 mesi per i monomandatari ed a 3 mesi per i plurimandatari.

Indennità sostitutiva: Una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente per quanti sono i mesi di preavviso. L'indennità sostitutiva va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese. Ove la parte recedente intenda interrompere immediatamente il rapporto, dovrà corrispondere all'altra parte una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i 12 mesi di riferimento.

Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso può essere calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi, il computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Rinuncia preavviso: chi ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva.

Indennità per lo scioglimento del contratto quota FIRR: in caso di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto a ricevere un'indennità di risoluzione del rapporto

Parte normativa: 1 settembre 2014 31 dicembre 2017	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confindustria e Confcooperative)	Parte economica Non prevista
---	---	--

(vedi tabella allegata) accantonata dalla ditta mandante presso ENASARCO. La quota FIRR non viene riconosciuta quando lo scioglimento del contratto è dovuto a ritenzione indebita di somme del preponente o per concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Indennità suppletiva di clientela: in caso di scioglimento del contratto per fatto non imputabile al lavoratore, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), la ditta dovrà corrispondere direttamente all'agente un'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate o comunque corrisposte durante il contratto (vedi tabella).

Indennità-meritocratica: Qualora l'agente e rappresentante abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi anche dopo lo scioglimento del contratto (non è dovuto se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante). Nel caso in cui l'indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma della quota FIRR e della suppletiva di clientela, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma della quota FIRR e dall'indennità suppletiva di clientela.

Ove invece l'indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle due indennità, (FIRR e suppletiva di clientela) l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle due citate indennità dall'indennità meritocratica al netto della somma della quota FIRR e dalla suppletiva di clientela.

Patto di non concorrenza: L'agente ha diritto ad un'indennità che si calcola sulle provvigioni degli ultimi 5 anni (o di tutto il periodo se inferiore), provvigioni diviso 24 per i mesi di patto, può essere stipulato solo al momento dell'inizio del rapporto.

Indennità per patto di non concorrenza post contrattuale

Durata del rapporto	Monomandato	Plurimandato
Fino a 5 anni	8 mensilità	6 mensilità
Fino a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Oltre i 10 anni	12 mensilità	10 mensilità

La mensilità si calcola sulla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o di tutti gli anni se il periodo è inferiore.

Parte normativa: 1 settembre 2014 31 dicembre 2017	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confindustria e Confcooperative)	Parte economica Non prevista
---	---	--

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

PROVVIGIONI ANNUE	% TOTALE
A - Agenti o rappresentanti plurimandatario	
I - Fino a 6.200,00€ annui	4 %
II - Fino a 9.300,00€ annui	2 %
III - Oltre 9.300,00 € annui	1 %
B - Agenti o rappresentanti monomandatario	
I - Fino a 12.400,00€ annui	4 %
II - Fino a 18.600,00€ annui	2 %
III - Oltre 18.600,00 € annui	1 %

Indennità suppletiva di clientela (da luglio 1989)

Anni di rapporto di agenzia	%
Su tutte le provvigioni e le altre somme dovute	3,00 %
Dal 4° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %
Dal 7° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %

Indennità meritocratica

Tipologia e durata rapporto	Periodo di prognosi (Anni di proiezione)	Tasso di migrazione
Agente monomandatario fino 5 anni	2,25	15%
Agente monomandatario superiore a 5 e fino a 10 anni	2,75	20%
Agente monomandatario superiore a 10	3,25	35%
Agente plurimandatario fino a 5	2,00	17%
Agente plurimandatario superiore a 5 e fino a 10	2,50	22%
Agente plurimandatario superiore a 10	3,00	37%